



2020/0340(COD)

26.3.2021

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Angelika Niebler

Relatore per parere (*):

Sergey Lagodinsky, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0767),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0377/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del [xx xx 2021]¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0000/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

¹ GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0.

(3) È necessario migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati. La legislazione settoriale può sviluppare, adeguare e proporre elementi nuovi e complementari, a seconda delle specificità del settore, come nel caso della prevista legislazione sullo spazio comune europeo dei dati sanitari²⁵ e sull'accesso ai dati dei veicoli. Taluni settori economici sono inoltre già disciplinati da norme settoriali a livello dell'Unione che comprendono le norme in materia di condivisione di dati o di accesso ai dati a livello transfrontaliero o dell'Unione²⁶. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ (in particolare l'attuazione del presente regolamento non impedisce che abbiano luogo trasferimenti transfrontalieri di dati conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³², la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, nonché il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ e i regolamenti delegati adottati in base a quest'ultima, e ogni altra legislazione settoriale dell'Unione che disciplina l'accesso ai dati e il loro riutilizzo. Il presente regolamento

(3) È necessario migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati. La legislazione settoriale può sviluppare, adeguare e proporre elementi nuovi e complementari, a seconda delle specificità del settore, come nel caso della prevista legislazione sullo spazio comune europeo dei dati sanitari²⁵ e sull'accesso ai dati dei veicoli. Taluni settori economici sono inoltre già disciplinati da norme settoriali a livello dell'Unione che comprendono le norme in materia di condivisione di dati o di accesso ai dati a livello transfrontaliero o dell'Unione²⁶. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ (in particolare l'attuazione del presente regolamento non impedisce che abbiano luogo trasferimenti transfrontalieri di dati conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³², la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, nonché il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷, la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ e i regolamenti delegati adottati in base a quest'ultima, e ogni altra legislazione settoriale dell'Unione che disciplina l'accesso ai dati e il loro riutilizzo. Il presente regolamento

dovrebbe lasciare impregiudicato l'accesso ai dati e il loro utilizzo ai fini della cooperazione internazionale nell'ambito della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali. È opportuno istituire un regime orizzontale per il riutilizzo di talune categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici e per la fornitura di servizi di condivisione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei dati nell'Unione. Le caratteristiche specifiche dei diversi settori potrebbero imporre la progettazione di sistemi settoriali basati sui dati, sulla base dei requisiti del presente regolamento. Qualora un atto giuridico settoriale dell'Unione imponga agli enti pubblici, **ai fornitori di servizi di condivisione dei** dati o alle entità registrate che forniscono servizi di altruismo dei dati di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si dovrebbero applicare anche le disposizioni di tale atto giuridico settoriale dell'Unione.

²⁵ Cfr.: allegati della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2021 (COM(2020) 690 final).

²⁶ Ad esempio, la direttiva 2011/24/UE nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari, e la pertinente legislazione in materia di trasporti come la direttiva 2010/40/UE, i regolamenti (UE) 2019/1239 e (UE) 2020/1056, nel contesto dello spazio europeo dei dati sulla mobilità.

²⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

dovrebbe lasciare impregiudicato l'accesso ai dati e il loro utilizzo ai fini della cooperazione internazionale nell'ambito della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali. È opportuno istituire un regime orizzontale per il riutilizzo di talune categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici e per la fornitura di servizi di condivisione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei dati nell'Unione. Le caratteristiche specifiche dei diversi settori potrebbero imporre la progettazione di sistemi settoriali basati sui dati, sulla base dei requisiti del presente regolamento. Qualora un atto giuridico settoriale dell'Unione imponga agli enti pubblici, **agli intermediari di** dati o alle entità registrate che forniscono servizi di altruismo dei dati di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si dovrebbero applicare anche le disposizioni di tale atto giuridico settoriale dell'Unione.

²⁵ Cfr.: allegati della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2021 (COM(2020) 690 final).

²⁶ Ad esempio, la direttiva 2011/24/UE nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari, e la pertinente legislazione in materia di trasporti come la direttiva 2010/40/UE, i regolamenti (UE) 2019/1239 e (UE) 2020/1056, nel contesto dello spazio europeo dei dati sulla mobilità.

²⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

²⁹ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

³¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

³² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000,

(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

²⁹ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).

³¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

³² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000,

pag. 1).

³³ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

³⁴ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

³⁵ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

³⁷ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

pag. 1).

³³ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

³⁴ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

³⁵ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

³⁶ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

³⁷ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Recital 4

Testo della Commissione

(4) L'azione a livello dell'Unione è necessaria al fine di affrontare gli ostacoli al buon funzionamento di un'economia basata sui dati e predisporre un quadro di governance a livello dell'Unione per l'accesso ai dati e il loro utilizzo, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dal settore pubblico, la fornitura di servizi **di condivisione dei dati** da parte **dei fornitori** agli utenti commerciali e agli interessati, nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e giuridiche.

Emendamento

(4) L'azione a livello dell'Unione è necessaria al fine di affrontare gli ostacoli al buon funzionamento di un'economia basata sui dati e predisporre un quadro di governance a livello dell'Unione per l'accesso ai dati e il loro utilizzo, in particolare per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dal settore pubblico, la fornitura di servizi da parte **degli intermediari di dati** agli utenti commerciali e agli interessati, nonché la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e giuridiche.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) La consultazione della Commissione del 9 ottobre 2019 dal titolo "SME panel consultation on B2B Data Sharing Principles and Guidance" (consultazione del gruppo PMI sui principi e gli orientamenti relativi alla condivisione dei dati tra imprese) ha rilevato che il 40 % delle piccole e medie imprese (PMI) ha difficoltà ad accedere ai dati necessari per sviluppare prodotti e servizi basati sui dati, evidenziando la necessità di ridurre gli ostacoli a un'economia basata sui dati, in particolare per le PMI.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) A norma del regolamento (UE) 2016/679, i principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Nelle sue linee guida, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) definisce anonimizzazione "l'uso di una serie di tecniche finalizzate a eliminare la possibilità di collegare i dati a una persona fisica identificata o identificabile con uno sforzo 'ragionevole'"^{1 bis}.

^{1 bis} Comitato europeo per la protezione dei dati (2020), Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19, del 21.4.2020, pag. 6.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno che gli enti pubblici rispettino il diritto della concorrenza nello stabilire i principi per il riutilizzo dei dati da essi detenuti, evitando **per quanto possibile** la conclusione di accordi che

(9) È opportuno che gli enti pubblici rispettino il diritto della concorrenza nello stabilire i principi per il riutilizzo dei dati da essi detenuti, evitando la conclusione di accordi che potrebbero avere quale

potrebbero avere quale obiettivo o conseguenza la creazione di diritti esclusivi per il riutilizzo di taluni dati. Un accordo di tale tenore dovrebbe essere possibile solo se giustificato e necessario per la fornitura di un servizio di interesse generale. Tale caso potrebbe presentarsi quando l'utilizzo esclusivo dei dati rappresenta l'unico modo per massimizzare i benefici sociali dei dati in questione, ad esempio quando esiste un'unica entità (che si è specializzata nel trattamento di uno specifico set di dati) in grado di fornire il servizio o il prodotto che consente all'ente pubblico di fornire a sua volta un servizio digitale avanzato di interesse generale. Simili accordi dovrebbero tuttavia essere conclusi rispettando le norme in materia di appalti pubblici ed essere soggetti a un riesame periodico basato un'analisi di mercato al fine di accertare che tale esclusività continui ad essere necessaria. Tali accordi dovrebbero inoltre rispettare, ove opportuno, le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere conclusi per un periodo limitato che non dovrebbe essere superiore a *tre anni*. Al fine di garantire trasparenza, è opportuno pubblicare online tali accordi di esclusiva, indipendentemente dall'eventuale pubblicazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico.

obiettivo o conseguenza la creazione di diritti esclusivi per il riutilizzo di taluni dati. Un accordo di tale tenore dovrebbe essere possibile solo se giustificato e necessario per la fornitura di un servizio di interesse generale. Tale caso potrebbe presentarsi quando l'utilizzo esclusivo dei dati rappresenta l'unico modo per massimizzare i benefici sociali dei dati in questione, ad esempio quando esiste un'unica entità (che si è specializzata nel trattamento di uno specifico set di dati) in grado di fornire il servizio o il prodotto che consente all'ente pubblico di fornire a sua volta un servizio digitale avanzato di interesse generale. Simili accordi dovrebbero tuttavia essere conclusi rispettando le norme in materia di appalti pubblici ed essere soggetti a un riesame periodico basato un'analisi di mercato al fine di accertare che tale esclusività continui ad essere necessaria. Tali accordi dovrebbero inoltre rispettare, ove opportuno, le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere conclusi per un periodo limitato che non dovrebbe essere superiore a ***12 mesi, con possibilità di proroga per altri 12 mesi previa approvazione dell'organismo competente che sostiene l'ente pubblico in questione***. Al fine di garantire trasparenza, è opportuno pubblicare online tali accordi di esclusiva, indipendentemente dall'eventuale pubblicazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno stabilire le condizioni per il riutilizzo dei dati protetti da applicarsi agli enti pubblici che, a norma

Emendamento

(11) È opportuno stabilire le condizioni per il riutilizzo dei dati protetti da applicarsi agli enti pubblici che, a norma

del diritto nazionale, hanno facoltà di consentirne il riutilizzo; tali condizioni dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi all'accesso a tali dati. Esse dovrebbero essere non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non dovrebbero limitare la concorrenza. Gli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo dovrebbero in particolare disporre dei mezzi tecnici necessari per garantire la protezione dei diritti e degli interessi di terzi. È opportuno limitare le condizioni cui è subordinato il riutilizzo dei dati a quanto necessario per tutelare i diritti e gli interessi di terzi nei dati e l'integrità dei sistemi informatici e di comunicazione degli enti pubblici. Gli enti pubblici dovrebbero applicare le condizioni che meglio rispondono agli interessi del riutilizzatore senza comportare uno sforzo sproporzionato per il settore pubblico. A seconda dei casi, prima della loro trasmissione i dati personali dovrebbero essere *completamente* anonimizzati, affinché non sia *in nessun caso* consentita l'identificazione degli interessati, mentre i dati contenenti informazioni commerciali riservate dovrebbero essere modificati in modo tale da non divulgare alcuna informazione riservata. Qualora la fornitura di dati anonimizzati o modificati non rispondesse alle esigenze del riutilizzatore, potrebbe essere consentito il riutilizzo in loco o remoto dei dati in un ambiente di trattamento sicuro. È opportuno che le analisi dei dati in tali ambienti di trattamento sicuri siano controllate dall'ente pubblico al fine di proteggere i diritti e gli interessi di terzi. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trasmessi a terzi per il riutilizzo soltanto laddove una base giuridica consenta tale trasmissione. L'ente pubblico potrebbe subordinare l'uso di tale ambiente di trattamento sicuro alla firma da parte del riutilizzatore di un accordo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito

del diritto nazionale, hanno facoltà di consentirne il riutilizzo; tali condizioni dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi all'accesso a tali dati. Esse dovrebbero essere non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente giustificate e non dovrebbero limitare la concorrenza. Gli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo dovrebbero in particolare disporre dei mezzi tecnici necessari per garantire la protezione dei diritti e degli interessi di terzi. È opportuno limitare le condizioni cui è subordinato il riutilizzo dei dati a quanto necessario per tutelare i diritti e gli interessi di terzi nei dati e l'integrità dei sistemi informatici e di comunicazione degli enti pubblici. Gli enti pubblici dovrebbero applicare le condizioni che meglio rispondono agli interessi del riutilizzatore senza comportare uno sforzo sproporzionato per il settore pubblico. A seconda dei casi, prima della loro trasmissione i dati personali dovrebbero essere anonimizzati, affinché non sia consentita l'identificazione degli interessati, mentre i dati contenenti informazioni commerciali riservate dovrebbero essere modificati in modo tale da non divulgare alcuna informazione riservata. Qualora la fornitura di dati anonimizzati o modificati non rispondesse alle esigenze del riutilizzatore, potrebbe essere consentito il riutilizzo in loco o remoto dei dati in un ambiente di trattamento sicuro. È opportuno che le analisi dei dati in tali ambienti di trattamento sicuri siano controllate dall'ente pubblico al fine di proteggere i diritti e gli interessi di terzi. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trasmessi a terzi per il riutilizzo soltanto laddove una base giuridica consenta tale trasmissione. L'ente pubblico potrebbe subordinare l'uso di tale ambiente di trattamento sicuro alla firma da parte del riutilizzatore di un accordo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito

malgrado le misure di tutela adottate. Gli enti pubblici dovrebbero, ove pertinente, agevolare il riutilizzo dei dati sulla base del consenso degli interessati e delle autorizzazioni delle persone giuridiche al riutilizzo dei dati che li riguardano mediante mezzi tecnici adeguati. A tale riguardo, l'ente pubblico dovrebbe sostenere i potenziali riutilizzatori nella ricerca di tale consenso, istituendo meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica. Non dovrebbe essere fornita nessuna informazione che consenta ai riutilizzatori di contattare direttamente gli interessati o le imprese.

malgrado le misure di tutela adottate. Gli enti pubblici dovrebbero, ove pertinente, agevolare il riutilizzo dei dati sulla base del consenso degli interessati e delle autorizzazioni delle persone giuridiche al riutilizzo dei dati che li riguardano mediante mezzi tecnici adeguati. A tale riguardo, l'ente pubblico dovrebbe sostenere i potenziali riutilizzatori nella ricerca di tale consenso, istituendo meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica. Non dovrebbe essere fornita nessuna informazione che consenta ai riutilizzatori di contattare direttamente gli interessati o le imprese.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "completa" anonimizzazione e l'indicazione di non consentire "in nessun caso" l'identificazione risultano più restrittivi rispetto alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (considerando 26).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È inoltre importante proteggere i dati commerciali sensibili di natura non personale, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che possa portare al furto della proprietà intellettuale o allo spionaggio industriale. Al fine di garantire la protezione dei diritti o degli interessi fondamentali dei titolari dei dati, i dati non personali che devono essere protetti da accessi illeciti o non autorizzati a norma del diritto dell'Unione o nazionale e che sono detenuti da enti pubblici dovrebbero

Emendamento

(15) È inoltre importante proteggere i dati commerciali sensibili di natura non personale, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che possa portare al furto della proprietà intellettuale o allo spionaggio industriale. Al fine di garantire la protezione dei diritti o degli interessi fondamentali dei titolari dei dati, i dati non personali che devono essere protetti da accessi illeciti o non autorizzati a norma del diritto dell'Unione o nazionale e che sono detenuti da enti pubblici dovrebbero

essere trasferiti solo a paesi terzi in cui sono previste garanzie adeguate per l'utilizzo dei dati. Si dovrebbe ritenere che tali tutele adeguate esistano se in tale paese terzo sono in vigore misure equivalenti che garantiscono che i dati non personali beneficino di un livello di protezione analogo a quello applicabile mediante il diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. La Commissione può a tal fine adottare atti di esecuzione che dichiarino che un paese terzo fornisce un livello di protezione che è sostanzialmente equivalente a quelli previsti dal diritto dell'Unione o nazionale. La valutazione del livello di protezione conseguito in tale paese terzo dovrebbe in particolare tenere in considerazione la legislazione pertinente, sia generale sia settoriale, anche in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e diritto penale relativo all'accesso ai dati non personali e alla loro protezione, qualsiasi accesso da parte delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati trasferiti, l'esistenza e l'effettivo funzionamento nel paese terzo di una o più autorità di vigilanza indipendenti responsabili di garantire e far rispettare il regime giuridico che assicura l'accesso a tali dati, o gli impegni internazionali dei paesi terzi in materia di protezione dei dati sottoscritti dal paese in questione, o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, nonché la partecipazione del paese terzo a sistemi multilaterali o regionali. L'esistenza di mezzi di ricorso effettivi per i titolari dei dati, gli enti pubblici o i **fornitori di servizi di condivisione dei** dati nel paese terzo in questione riveste un'importanza particolare nel contesto del trasferimento di dati non personali a tale paese terzo. Tali tutele dovrebbero pertanto comprendere la disponibilità di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

essere trasferiti solo a paesi terzi in cui sono previste garanzie adeguate per l'utilizzo dei dati. Si dovrebbe ritenere che tali tutele adeguate esistano se in tale paese terzo sono in vigore misure equivalenti che garantiscono che i dati non personali beneficino di un livello di protezione analogo a quello applicabile mediante il diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. La Commissione può a tal fine adottare atti di esecuzione che dichiarino che un paese terzo fornisce un livello di protezione che è sostanzialmente equivalente a quelli previsti dal diritto dell'Unione o nazionale. La valutazione del livello di protezione conseguito in tale paese terzo dovrebbe in particolare tenere in considerazione la legislazione pertinente, sia generale sia settoriale, anche in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e diritto penale relativo all'accesso ai dati non personali e alla loro protezione, qualsiasi accesso da parte delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati trasferiti, l'esistenza e l'effettivo funzionamento nel paese terzo di una o più autorità di vigilanza indipendenti responsabili di garantire e far rispettare il regime giuridico che assicura l'accesso a tali dati, o gli impegni internazionali dei paesi terzi in materia di protezione dei dati sottoscritti dal paese in questione, o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, nonché la partecipazione del paese terzo a sistemi multilaterali o regionali. L'esistenza di mezzi di ricorso effettivi per i titolari dei dati, gli enti pubblici o **gli intermediari di** dati nel paese terzo in questione riveste un'importanza particolare nel contesto del trasferimento di dati non personali a tale paese terzo. Tali tutele dovrebbero pertanto comprendere la disponibilità di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

Emendamento 8**Proposta di regolamento****Considerando 18***Testo della Commissione*

(18) Per prevenire un accesso illecito a dati non personali, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati, ***i fornitori di servizi di condivisione dei dati*** e le entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, a inclusione di cifratura dei dati e politiche aziendali.

Emendamento

(18) Per prevenire un accesso illecito a dati non personali, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzare i dati, ***gli intermediari di dati*** e le entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, a inclusione di cifratura dei dati e politiche aziendali.

Or. en

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Considerando 22***Testo della Commissione*

(22) Si prevede che ***i*** fornitori di servizi di condivisione dei dati (***intermediari di dati***) svolgano un ruolo essenziale nell'economia dei dati, operando in qualità di strumenti che agevolano l'aggregazione e lo scambio di quantità considerevoli di dati pertinenti. Gli intermediari di dati che offrono servizi che collegano i diversi soggetti dispongono del potenziale per contribuire alla messa in comune efficiente dei dati come pure all'agevolazione della condivisione bilaterale dei dati. Gli intermediari di dati specializzati, che sono indipendenti tanto dai titolari dei dati quanto dagli utenti dei dati, possono

Emendamento

(22) Si prevede che ***gli intermediari di dati*** (fornitori ***specifici*** di servizi di condivisione dei dati) svolgano un ruolo essenziale nell'economia dei dati, operando in qualità di strumenti che agevolano l'aggregazione e lo scambio di quantità considerevoli di dati pertinenti. Gli intermediari di dati che offrono servizi che collegano i diversi soggetti dispongono del potenziale per contribuire alla messa in comune efficiente dei dati come pure all'agevolazione della condivisione bilaterale dei dati. Gli intermediari di dati specializzati, che sono indipendenti tanto dai titolari dei dati quanto dagli utenti dei

facilitare l'emergere di ecosistemi basati sui dati indipendenti da qualsiasi operatore che detenga un grado significativo di potere di mercato. Il presente regolamento dovrebbe contemplare solo **i fornitori di servizi di condivisione dei dati** il cui obiettivo principale è la creazione di un rapporto commerciale, giuridico e potenzialmente anche tecnico tra i titolari dei dati, compresi gli interessati, **da un lato**, e i potenziali utenti, **dall'altro**, e **la prestazione di assistenza a** entrambe le parti nelle transazioni reciproche di asset di dati. Il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto i servizi che mirano a garantire un'intermediazione tra un numero indefinito di titolari e un numero indefinito di utenti dei dati, a esclusione dei servizi di condivisione dei dati **destinati a essere utilizzati da un gruppo chiuso di titolari e utenti dei dati**. Dovrebbero essere esclusi i fornitori di servizi cloud, nonché i fornitori di servizi che ottengono dati dai titolari dei dati, li aggregano, arricchiscono o trasformano e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza stabilire un rapporto diretto tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati, ad esempio intermediari pubblicitari o di dati, consulenti di dati, fornitori di prodotti di dati risultanti dal valore aggiunto ai dati dal fornitore del servizio. Dovrebbe nel contempo essere consentito **ai fornitori di servizi di condivisione dei dati** di adattare i dati scambiati, ad esempio convertendoli in formati specifici, **nella misura in cui tali interventi migliorino** l'usabilità dei dati per l'utente dei dati e qualora quest'ultimo lo desideri. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe riguardare i servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti, in particolare contenuti protetti da diritto d'autore. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare le piattaforme di scambio dei dati utilizzate esclusivamente dai titolari di dati per consentire l'utilizzo dei dati da essi detenuti, come pure le piattaforme sviluppate nel contesto di oggetti e dispositivi connessi all'Internet delle cose **il**

dati, possono facilitare l'emergere di ecosistemi basati sui dati indipendenti da qualsiasi operatore che detenga un grado significativo di potere di mercato. Il presente regolamento dovrebbe contemplare solo **gli intermediari di dati** il cui obiettivo principale è la creazione di un rapporto commerciale, giuridico e potenzialmente anche tecnico tra i titolari dei dati, compresi gli interessati, e i potenziali utenti **dei dati e che assistono** entrambe le parti nelle transazioni reciproche di asset di dati. Il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto i servizi che mirano a garantire un'intermediazione tra un numero indefinito di titolari e un numero indefinito di utenti dei dati, a esclusione dei servizi di condivisione dei dati **sviluppati congiuntamente da più persone giuridiche allo scopo di condividere i dati nel contesto di una specifica collaborazione o impresa comune, compresa la fornitura di prodotti e servizi connessi all'Internet delle cose**. Dovrebbero essere esclusi i fornitori di servizi **di infrastrutture** cloud, nonché i fornitori di servizi che ottengono dati dai titolari dei dati, li aggregano, arricchiscono o trasformano e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza stabilire un rapporto diretto tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati, ad esempio intermediari pubblicitari o di dati, consulenti di dati, fornitori di prodotti di dati risultanti dal valore aggiunto ai dati dal fornitore del servizio. Dovrebbe nel contempo essere consentito **agli intermediari di dati** di adattare i dati scambiati, ad esempio convertendoli in formati specifici, **per migliorare** l'usabilità dei dati per l'utente dei dati e qualora quest'ultimo lo desideri, **o migliorare l'interoperabilità**. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe riguardare i servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti, in particolare contenuti protetti da diritto d'autore. Il presente regolamento non dovrebbe contemplare le piattaforme di scambio dei dati utilizzate esclusivamente

cui principale obiettivo è garantire la funzionalità dell'oggetto o dispositivo connesso e rendere possibili servizi a valore aggiunto. I "fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², al pari dei "prestatori dei servizi di informazione sui conti" ai sensi dell'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ non dovrebbero essere considerati **fornitori di servizi di condivisione dei dati** ai fini del presente regolamento. Il capo III del presente regolamento non dovrebbe riguardare le entità che limitano le proprie attività all'agevolazione dell'utilizzo dei dati messi a disposizione sulla base dell'altruismo dei dati e che operano senza scopo di lucro, poiché tale attività persegue obiettivi di interesse generale aumentando il volume di dati disponibili a tali fini.

⁴² Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁴³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

dai titolari di dati per consentire l'utilizzo dei dati da essi detenuti, come pure le piattaforme sviluppate nel contesto di oggetti e dispositivi connessi all'Internet delle cose *con l'obiettivo principale di* garantire la funzionalità dell'oggetto o dispositivo connesso e rendere possibili servizi a valore aggiunto. I "fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴², al pari dei "prestatori dei servizi di informazione sui conti" ai sensi dell'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ non dovrebbero essere considerati **intermediari di dati** ai fini del presente regolamento. Il capo III del presente regolamento non dovrebbe riguardare le entità che limitano le proprie attività all'agevolazione dell'utilizzo dei dati messi a disposizione sulla base dell'altruismo dei dati e che operano senza scopo di lucro, poiché tale attività persegue obiettivi di interesse generale aumentando il volume di dati disponibili a tali fini.

⁴² Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁴³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di far crescere la fiducia in tali servizi di condivisione dei dati, in particolare in relazione all'utilizzo dei dati e al rispetto delle condizioni imposte dai titolari dei dati, è necessario istituire un quadro normativo a livello dell'Unione che definirebbe requisiti altamente armonizzati relativi alla fornitura affidabile di tali servizi di condivisione dei dati. Ciò contribuirà a garantire che i titolari e gli utenti dei dati abbiano un maggiore controllo sull'accesso ai propri dati e sul loro utilizzo, conformemente al diritto dell'Unione. Sia in situazioni in cui la condivisione di dati avviene tra due imprese sia quando ha luogo tra impresa e consumatore, ***i fornitori di servizi di condivisione dei dati*** dovrebbero offrire una modalità nuova, "europea", di governance dei dati, garantendo una separazione, nell'economia dei dati, tra fornitura, intermediazione e utilizzo. ***I fornitori di servizi di condivisione dei dati*** possono anche mettere a disposizione un'infrastruttura tecnica specifica per l'interconnessione di titolari e utenti dei dati.

Emendamento

(25) Al fine di far crescere la fiducia in tali servizi di condivisione dei dati, in particolare in relazione all'utilizzo dei dati e al rispetto delle condizioni imposte dai titolari dei dati, è necessario istituire un quadro normativo a livello dell'Unione che definirebbe requisiti altamente armonizzati relativi alla fornitura affidabile di tali servizi di condivisione dei dati. Ciò contribuirà a garantire che i titolari e gli utenti dei dati abbiano un maggiore controllo sull'accesso ai propri dati e sul loro utilizzo, conformemente al diritto dell'Unione. Sia in situazioni in cui la condivisione di dati avviene tra due imprese sia quando ha luogo tra impresa e consumatore, ***gli intermediari di dati*** dovrebbero offrire una modalità nuova, "europea", di governance dei dati, garantendo una separazione, nell'economia dei dati, tra fornitura, intermediazione e utilizzo. ***Gli intermediari di dati*** possono anche mettere a disposizione un'infrastruttura tecnica specifica per l'interconnessione di titolari e utenti dei dati. ***A tale proposito, è particolarmente importante configurare l'infrastruttura in modo tale che non vi siano ostacoli tecnici o di altro tipo che impediscano alle PMI di partecipare all'economia dei dati.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Un elemento essenziale per

Emendamento

(26) Un elemento essenziale per

infondere fiducia e garantire maggiore controllo ai titolari e agli utenti dei dati nei servizi di condivisione dei dati è la neutralità **dei fornitori del servizio di condivisione dei** dati riguardo ai dati scambiati tra titolari e utenti dei dati. È pertanto necessario che **i fornitori di servizi di condivisione dei** dati agiscano solo in qualità di intermediari nelle transazioni e non utilizzino per nessun altro fine i dati scambiati. Ciò renderà altresì necessaria una separazione strutturale tra il servizio di condivisione dei dati e qualsiasi altro servizio fornito, in modo tale da evitare problemi di conflitto di interessi. Ciò significa che il servizio di condivisione dei dati dovrebbe essere fornito mediante un'entità giuridica distinta dalle altre attività di tale **fornitore di servizi di condivisione dei** dati. **I fornitori di servizi di condivisione dei** dati che agiscono da intermediari tra i singoli individui, quali i titolari dei dati, e le persone giuridiche dovrebbero inoltre avere l'obbligo fiduciario nei confronti dei singoli individui di garantire che agiscono nel migliore interesse dei titolari dei dati.

infondere fiducia e garantire maggiore controllo ai titolari e agli utenti dei dati nei servizi di condivisione dei dati è la neutralità **degli intermediari di** dati riguardo ai dati scambiati tra titolari e utenti dei dati. È pertanto necessario che **gli intermediari di** dati agiscano solo in qualità di intermediari nelle transazioni e non utilizzino per nessun altro fine i dati scambiati. Ciò renderà altresì necessaria una separazione strutturale tra il servizio di condivisione dei dati e qualsiasi altro servizio fornito, in modo tale da evitare problemi di conflitto di interessi. Ciò significa che il servizio di condivisione dei dati dovrebbe essere fornito mediante un'entità giuridica distinta dalle altre attività di tale **intermediario di** dati. **Gli intermediari di** dati **dovrebbero tuttavia essere in grado di mettere a disposizione dei titolari o degli utenti dei dati strumenti propri o di terzi volti a migliorare l'usabilità dei dati, ad esempio strumenti per l'analisi e l'aggregazione dei dati.** **Gli intermediari di** dati che agiscono da intermediari tra i singoli individui, quali i titolari dei dati, e le persone giuridiche dovrebbero inoltre avere l'obbligo fiduciario nei confronti dei singoli individui di garantire che agiscono nel migliore interesse dei titolari dei dati.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento da parte **dei fornitori di servizi di condivisione dei** dati, questi ultimi dovrebbero avere un luogo di stabilimento nell'Unione. In alternativa, qualora un **fornitore di servizi di**

Emendamento

(27) Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento da parte **degli intermediari di** dati, questi ultimi dovrebbero avere un luogo di stabilimento nell'Unione. In alternativa, qualora un **intermediario di** dati non stabilito nell'Unione offra servizi

condivisione di dati non stabilito nell'Unione offra servizi nell'Unione, questi dovrebbe designare un rappresentante. La designazione di un rappresentante è necessaria poiché tali **fornitori di servizi di condivisione dei** dati gestiscono sia dati personali sia dati commerciali riservati e ciò necessita il controllo ravvicinato del rispetto, da parte di tali **fornitori di servizi**, delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per determinare se tale **fornitore di servizi di condivisione** di dati stia offrendo servizi nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che **il fornitore di servizi di condivisione** di dati stia progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La mera accessibilità nell'Unione al sito web o a un indirizzo e-mail e ad altri dati di contatto **del fornitore di servizi di condivisione** di dati o l'utilizzo di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui è stabilito **il fornitore di servizi di condivisione** di dati non dovrebbero essere ritenuti sufficienti ad accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale altra lingua, o la menzione di utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare che **il fornitore di servizi di condivisione dei** dati stia progettando di offrire servizi all'interno dell'Unione. Il rappresentante dovrebbe agire a nome **del fornitore di servizi di condivisione dei** dati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di contattare il rappresentante. Quest'ultimo dovrebbe essere designato mediante mandato scritto **del fornitore di servizi di condivisione dei** dati affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi che a quest'ultimo derivano dal presente regolamento.

nell'Unione, questi dovrebbe designare un rappresentante. La designazione di un rappresentante è necessaria poiché tali **intermediari di** dati gestiscono sia dati personali sia dati commerciali riservati e ciò necessita il controllo ravvicinato del rispetto, da parte di tali **intermediari di dati**, delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per determinare se tale **intermediario** di dati stia offrendo servizi nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che **l'intermediario** di dati stia progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La mera accessibilità nell'Unione al sito web o a un indirizzo e-mail e ad altri dati di contatto **dell'intermediario** di dati o l'utilizzo di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui è stabilito **l'intermediario** di dati non dovrebbero essere ritenuti sufficienti ad accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale altra lingua, o la menzione di utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare che **l'intermediario di** dati stia progettando di offrire servizi all'interno dell'Unione. Il rappresentante dovrebbe agire a nome **dell'intermediario di** dati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di contattare il rappresentante. Quest'ultimo dovrebbe essere designato mediante mandato scritto **dell'intermediario di** dati affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi che a quest'ultimo derivano dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo incombente **ai fornitori di servizi di condivisione dei** dati di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, **i fornitori di servizi di condivisione dei** dati sono vincolati dalle norme di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

Emendamento

(28) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo incombente **agli intermediari di** dati di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, **gli intermediari di** dati sono vincolati dalle norme di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È altresì opportuno che i **fornitori di servizi di condivisione dei** dati adottino misure per garantire il rispetto del diritto della concorrenza. **La condivisione dei dati può generare vari tipi di incrementi di efficienza, ma può del pari comportare restrizioni della concorrenza, in particolare ove comprenda la condivisione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza.** Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui la condivisione dei dati consente alle imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei loro concorrenti effettivi o potenziali. Le informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza comprendono abitualmente le

Emendamento

(29) È altresì opportuno che **gli intermediari di** dati adottino misure per garantire il rispetto del diritto della concorrenza. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui la condivisione dei dati consente alle imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei loro concorrenti effettivi o potenziali. Le informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza comprendono abitualmente le informazioni su prezzi futuri, costi di produzione, quantità, fatturato, vendite o capacità.

informazioni su prezzi futuri, costi di produzione, quantità, fatturato, vendite o capacità.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di sostenere una fornitura transfrontaliera efficace dei servizi, è opportuno richiedere **al fornitore di servizi di condivisione dei** dati l'invio di una notifica solo all'autorità competente designata dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale o in cui si trova il suo rappresentante legale. Una tale notifica dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell'intenzione di fornire tali servizi e dovrebbe essere completata solo dalle informazioni di cui al presente regolamento.

Emendamento

(31) Al fine di sostenere una fornitura transfrontaliera efficace dei servizi, è opportuno richiedere **all'intermediario di** dati l'invio di una notifica solo all'autorità competente designata dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale o in cui si trova il suo rappresentante legale. Una tale notifica dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell'intenzione di fornire tali servizi e dovrebbe essere completata solo dalle informazioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Lo stabilimento principale di un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati nell'Unione dovrebbe essere nello Stato membro ove ha sede l'amministrazione centrale del fornitore nell'Unione. Lo stabilimento principale di un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri oggettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione.

Emendamento

(32) Lo stabilimento principale di un **intermediario di** dati nell'Unione dovrebbe essere nello Stato membro ove ha sede l'amministrazione centrale **dell'intermediario** nell'Unione. Lo stabilimento principale di un **intermediario di** dati nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri oggettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione.

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Considerando 39***Testo della Commissione*

(39) Per conferire ulteriore certezza giuridica alla concessione e alla revoca del consenso, in particolare nel contesto dell'utilizzo a fini statistici e di ricerca scientifica di dati messi a disposizione su base altruistica, è opportuno elaborare e utilizzare nel contesto della condivisione di dati su base altruistica un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati. Tale modulo dovrebbe contribuire a garantire agli interessati una maggiore trasparenza in merito all'accesso ai loro dati e all'utilizzo degli stessi in conformità al consenso da loro espresso nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Esso potrebbe altresì essere utilizzato per ottimizzare le attività di altruismo dei dati delle imprese e fornire un meccanismo che consenta a queste ultime di revocare la loro autorizzazione all'utilizzo dei dati. È opportuno prevedere la possibilità di introdurre adeguamenti settoriali del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati affinché sia possibile tenere conto delle specificità dei singoli settori, anche in termini di protezione dei dati.

Emendamento

(39) Per conferire ulteriore certezza giuridica *e facilità d'uso* alla concessione e alla revoca del consenso, in particolare nel contesto dell'utilizzo a fini statistici e di ricerca scientifica di dati messi a disposizione su base altruistica, è opportuno elaborare e utilizzare nel contesto della condivisione di dati su base altruistica un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati. Tale modulo dovrebbe contribuire a garantire agli interessati una maggiore trasparenza in merito all'accesso ai loro dati e all'utilizzo degli stessi in conformità al consenso da loro espresso nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Esso potrebbe altresì essere utilizzato per ottimizzare le attività di altruismo dei dati delle imprese e fornire un meccanismo che consenta a queste ultime di revocare la loro autorizzazione all'utilizzo dei dati. È opportuno prevedere la possibilità di introdurre adeguamenti settoriali del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati affinché sia possibile tenere conto delle specificità dei singoli settori, anche in termini di protezione dei dati.

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Considerando 40**

Testo della Commissione

(40) Al fine di attuare con successo il quadro di governance dei dati, è opportuno istituire un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, sotto forma di un gruppo di esperti. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e degli spazi di dati pertinenti, nonché di settori specifici (quali sanità, agricoltura, trasporti e statistica). È opportuno invitare il comitato europeo per la protezione dei dati a nominare un rappresentante in seno al comitato **europeo per l'innovazione in materia di dati**.

Emendamento

(40) Al fine di attuare con successo il quadro di governance dei dati, è opportuno istituire un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati (**il "comitato"**), sotto forma di un gruppo di esperti. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e degli spazi di dati pertinenti, nonché di settori specifici (quali sanità, agricoltura, trasporti e statistica). È opportuno invitare il comitato europeo per la protezione dei dati a nominare un rappresentante in seno al comitato. **Come sottogruppo del comitato dovrebbe essere istituito un consiglio consultivo per l'innovazione in materia di dati composto da rappresentanti pertinenti dell'industria, della ricerca, delle organizzazioni di normazione e di altri portatori di interessi. Tale consiglio dovrebbe sostenere le attività del comitato fornendo consulenza in materia di scambio di dati.**

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il comitato dovrebbe assistere la Commissione nel coordinare le pratiche e le politiche nazionali sui temi contemplati dal presente regolamento e nel sostenere l'utilizzo intersettoriale dei dati aderendo ai principi del quadro europeo di interoperabilità e utilizzando norme e specifiche (quali i Building Blocks⁴⁴ del meccanismo per collegare l'Europa e i Core Vocabularies⁴⁵), fatte salve le attività di normazione in corso in settori o ambiti specifici. Le attività di normazione tecnica

Emendamento

(41) Il comitato dovrebbe assistere la Commissione nel coordinare le pratiche e le politiche nazionali sui temi contemplati dal presente regolamento e nel sostenere l'utilizzo intersettoriale dei dati aderendo ai principi del quadro europeo di interoperabilità e utilizzando norme e specifiche (quali i Building Blocks⁴⁴ del meccanismo per collegare l'Europa e i Core Vocabularies⁴⁵), fatte salve le attività di normazione in corso in settori o ambiti specifici. Le attività di normazione tecnica

possono comprendere l'individuazione di priorità per l'elaborazione di norme e l'istituzione e il mantenimento di una serie di norme tecniche e giuridiche per la trasmissione di dati tra due ambienti di trattamento che renda possibile l'organizzazione degli spazi di dati senza far ricorso ad intermediari. È opportuno che il comitato collabori con organismi, reti o gruppi di esperti settoriali o con altre organizzazioni intersettoriali che si occupano del riutilizzo dei dati. Per quanto concerne l'altruismo dei dati, il comitato dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione del modulo di consenso, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati

44

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/connecting-europe-facility-cef>.

45

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/core-vocabularies>.

possono comprendere l'individuazione di priorità per l'elaborazione di norme e l'istituzione e il mantenimento di una serie di norme tecniche e giuridiche per la trasmissione di dati tra due ambienti di trattamento che renda possibile l'organizzazione degli spazi di dati senza far ricorso ad intermediari. È opportuno che il comitato collabori con **il consiglio consultivo per l'innovazione in materia di dati**, con organismi, reti o gruppi di esperti settoriali o con altre organizzazioni intersettoriali che si occupano del riutilizzo dei dati. Per quanto concerne l'altruismo dei dati, il comitato dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione del modulo di consenso, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati

44

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/connecting-europe-facility-cef>.

45

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/core-vocabularies>.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni specifiche contenute in altri atti giuridici dell'Unione in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, o i requisiti relativi al trattamento dei dati personali o non personali. Qualora un atto giuridico settoriale dell'Unione imponga agli enti pubblici, **ai fornitori di servizi di condivisione dei** dati o alle entità registrate che forniscono servizi di altruismo dei dati di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale atto giuridico settoriale dell'Unione.

Emendamento

2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni specifiche contenute in altri atti giuridici dell'Unione in materia di accesso a determinate categorie di dati o di riutilizzo degli stessi, o i requisiti relativi al trattamento dei dati personali o non personali. Qualora un atto giuridico settoriale dell'Unione imponga agli enti pubblici, **agli intermediari di** dati o alle entità registrate che forniscono servizi di altruismo dei dati di rispettare specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche le pertinenti disposizioni di tale atto giuridico settoriale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

15) "rappresentante": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, che può essere interpellata da un'autorità nazionale competente al posto **del fornitore di servizi di condivisione di** dati o dell'entità in relazione agli obblighi di tale **fornitore di**

Emendamento

15) "rappresentante": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto di un **intermediario di** dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, che può essere interpellata da un'autorità nazionale competente al posto **dell'intermediario di** dati o dell'entità in relazione agli obblighi di tale **intermediario di** dati o di tale entità stabiliti dal presente regolamento.

servizi di condivisione dei dati o di tale entità stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) "intermediario di dati": un fornitore di servizi di condivisione dei dati il cui obiettivo principale è la creazione di un rapporto commerciale, giuridico e potenzialmente anche tecnico tra un numero indefinito di titolari dei dati, compresi gli interessati, e un numero indefinito di potenziali utenti dei dati e che assiste entrambe le parti nelle transazioni reciproche di asset di dati.

Ai fini del presente regolamento, non sono tra l'altro considerati intermediari di dati i seguenti fornitori:

a) i fornitori che svolgono attività di aggregazione, arricchimento o trasformazione dei dati e che concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza fornire servizi di condivisione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

b) i seguenti fornitori di servizi di condivisione dei dati:

i) i fornitori di servizi di infrastrutture cloud;

ii) i fornitori di servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti, in particolare contenuti protetti da diritto d'autore;

iii) le piattaforme di scambio dei dati utilizzate esclusivamente dai titolari di dati per consentire l'utilizzo dei dati da essi detenuti, come pure le piattaforme sviluppate nel contesto di oggetti e

dispositivi connessi all'Internet delle cose con l'obiettivo principale di garantire la funzionalità dell'oggetto o dispositivo connesso e rendere possibili servizi a valore aggiunto;

iv) i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 53, della direttiva 2014/65/UE e i prestatori dei servizi di informazione sui conti ai sensi dell'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE) 2015/2366;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 ter) "servizi di cooperative di dati": servizi che aiutano interessati, imprese individuali, microimprese o piccole e medie imprese, che sono membri della cooperativa o che conferiscono alla cooperativa il potere di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati prima di dare il loro consenso, a compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, e che prevedono meccanismi di scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi degli interessati o delle persone giuridiche.

Or. en

Motivazione

La presente definizione figurava in origine all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ma trova una collocazione più adeguata all'articolo 2 (definizioni).

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) ai dati detenuti da enti culturali e **di istruzione**;

Emendamento

c) ai dati detenuti da enti culturali e **protetti da diritto d'autore o da diritti di proprietà intellettuale**;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ai dati detenuti da enti di istruzione;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il periodo di esclusiva del diritto di riutilizzo dei dati non supera i **tre anni**.
Ove si concluda un contratto, la durata del contratto aggiudicato è allineata al periodo di esclusiva.

5. Il periodo di esclusiva del diritto di riutilizzo dei dati non supera i **12 mesi e può essere prorogato per altri 12 mesi previa approvazione dell'organismo competente di cui all'articolo 7, paragrafo 1**. Ove si concluda un contratto, la durata del contratto aggiudicato è allineata al periodo di esclusiva.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

(7) Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, e che sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è posto termine alla scadenza del contratto e comunque entro **tre** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

7. Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, e che sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è posto termine alla scadenza del contratto e comunque entro **due** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo. In tale compito possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento

1. Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale riutilizzo **tramite lo sportello unico di cui all'articolo 8**. In tale compito possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(4) Gli enti pubblici possono imporre obblighi:

Emendamento

4. ***In circostanze debitamente giustificate***, gli enti pubblici possono imporre obblighi:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) di accesso ai dati e riutilizzo degli stessi all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito e controllato dal settore pubblico;

Emendamento

a) di accesso ***remoto*** ai dati e riutilizzo ***remoto*** degli stessi all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito e controllato dal settore pubblico; ***oppure***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4) Qualora applichino tariffe, gli enti pubblici adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali e da parte delle piccole e medie imprese in linea con le norme sugli aiuti di Stato.

Emendamento

4. Qualora applichino tariffe, gli enti pubblici adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali e da parte delle piccole e medie imprese in linea con le norme sugli aiuti di Stato. ***A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a prezzo scontato o gratuitamente, in particolare per le PMI.***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) fornire indicazioni e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati al fine di renderli facilmente accessibili (in particolare attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni) nonché interoperabili, trasferibili e consultabili, tenendo conto delle migliori pratiche di trattamento dei dati;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornire assistenza agli enti pubblici, se pertinente, nell'ottenere il consenso o l'autorizzazione dei riutilizzatori al riutilizzo a fini altruistici e di altro tipo, in linea con le decisioni specifiche dei titolari dei dati, anche in merito alla giurisdizione o alle giurisdizioni in cui si intende effettuare il trattamento dei dati;

c) fornire assistenza agli enti pubblici, se pertinente, nell'ottenere il consenso o l'autorizzazione dei riutilizzatori al riutilizzo a fini altruistici e di altro tipo, in linea con le decisioni specifiche dei titolari dei dati, anche in merito alla giurisdizione o alle giurisdizioni in cui si intende effettuare il trattamento dei dati *e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso formulate dai riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;*

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3) Gli organismi competenti possono inoltre essere incaricati di concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Nell'esercizio della loro funzione di concessione o rifiuto dell'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5 e 6 **e l'articolo 8, paragrafo 3.**

Emendamento

3. Gli organismi competenti possono inoltre essere incaricati di concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso. Nell'esercizio della loro funzione di concessione o rifiuto dell'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono accolte o rifiutate dagli enti pubblici competenti o dagli organismi competenti di cui paragrafo 1 del presente articolo entro un termine ragionevole e in ogni caso entro due mesi dalla data della richiesta.

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 8 allo scopo di assicurare una maggiore coerenza.

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata dalla decisione di un ente pubblico o di un organismo competente, a seconda dei casi, ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione.*

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 8 allo scopo di assicurare una maggiore coerenza.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) L'organismo o gli organismi competenti dispongono di capacità e competenze giuridiche e tecniche adeguate per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4. L'organismo o gli organismi competenti dispongono di capacità e competenze giuridiche e tecniche adeguate ***e di un livello sufficiente di personale qualificato*** per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) Lo sportello unico riceve le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette agli enti pubblici competenti o, se

2. Lo sportello unico riceve le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette agli enti pubblici competenti o, se

pertinente, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un registro delle risorse di dati disponibili contenente informazioni pertinenti che descrivono la natura dei dati disponibili.

pertinente, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico mette a disposizione per via elettronica un registro *consultabile* delle risorse di dati disponibili contenente informazioni pertinenti che descrivono la natura dei dati disponibili, *fra cui almeno il formato e la dimensione dei dati e le condizioni per il loro riutilizzo.*

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Lo sportello unico offre un registro pubblico elettronico degli sportelli unici di tutti gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione istituisce uno sportello unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) Le richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono accolte o rifiutate dagli enti pubblici competenti o dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, entro un termine ragionevole e in ogni caso entro due mesi dalla data della richiesta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 7.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata dalla decisione di un ente pubblico o di un organismo competente, a seconda dei casi, ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 7.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – Titolo

Testo della Commissione

Fornitori di servizi di condivisione dei dati

Emendamento

Intermediari di dati

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) **La fornitura dei** seguenti servizi di condivisione dei dati **è soggetta** a una procedura di notifica:

Emendamento

1. **Gli intermediari di dati che forniscono i** seguenti servizi di condivisione dei dati **sono soggetti** a una procedura di notifica:

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) servizi di cooperative di dati, vale a dire servizi che aiutano interessati o imprese individuali, microimprese o piccole e medie imprese, che sono membri della cooperativa o che conferiscono alla cooperativa il potere di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati prima di dare il loro consenso, a compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, e che prevedono meccanismi di scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi degli interessati o delle

Emendamento

c) servizi di cooperative di dati.

persone giuridiche.

Or. en

Motivazione

La definizione relativa alle cooperative di dati è stata spostata all'articolo 2.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) Il presente capo non pregiudica l'applicazione di altre normative dell'Unione e nazionali **ai fornitori di servizi di condivisione dei** dati, compresi i poteri delle autorità di vigilanza di garantire il rispetto del diritto applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e il diritto della concorrenza.

Emendamento

2. Il presente capo non pregiudica l'applicazione di altre normative dell'Unione e nazionali **agli intermediari di** dati, compresi i poteri delle autorità di vigilanza di garantire il rispetto del diritto applicabile, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali e il diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se l'autorità competente di cui all'articolo 12 ha confermato che un intermediario di dati soddisfa i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, questi può definirsi, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, "intermediario di dati riconosciuto nell'Unione".

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 – Titolo

Testo della Commissione

Notifica *dei fornitori di servizi di condivisione dei dati*

Emendamento

Notifica *degli intermediari di dati*

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1) *I fornitori di servizi di condivisione dei dati* che *intendono fornire* i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, presentano una notifica all'autorità competente di cui all'articolo 12.

Emendamento

1. *Gli intermediari di dati* che *forniscono* i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, presentano una notifica all'autorità competente di cui all'articolo 12.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) Ai fini del presente regolamento, un *fornitore di servizi di condivisione dei dati* con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

Emendamento

2. Ai fini del presente regolamento, un *intermediario di dati* con stabilimenti in più di uno Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3) Un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nomina un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi. **Il fornitore** è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante legale.

Emendamento

3. Un **intermediario di** dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nomina un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offre tali servizi. **L'intermediario di dati** è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante legale.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4) Previa notifica, **il fornitore di servizi di condivisione dei** dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

Emendamento

4. Previa notifica, **l'intermediario di** dati può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5) La notifica autorizza **il fornitore** a fornire servizi di condivisione dei dati in tutti gli Stati membri.

Emendamento

5. La notifica autorizza **l'intermediario di dati** a fornire servizi di condivisione dei dati in tutti gli Stati membri.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) il nome *del fornitore di servizi di condivisione dei dati*;

Emendamento

a) il nome *dell'intermediario di dati*;

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione *del fornitore*, qualora esso sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico analogo;

Emendamento

b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione *dell'intermediario di dati*, qualora esso sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico analogo;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale *del fornitore* nell'Unione e, se opportuno, di eventuali succursali secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante legale designato a norma del paragrafo 3;

Emendamento

c) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale *dell'intermediario di dati* nell'Unione e, se opportuno, di eventuali succursali secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante legale designato a norma del paragrafo 3;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione

d) se opportuno, un sito web in cui sono reperibili informazioni ***sul fornitore*** e sulle sue attività;

Emendamento

d) se opportuno, un sito web in cui sono reperibili informazioni ***sull'intermediario di dati*** e sulle sue attività;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione

e) le persone di contatto e i recapiti ***del fornitore***;

Emendamento

e) le persone di contatto e i recapiti ***dell'intermediario di dati***;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione

f) una descrizione del servizio che ***il fornitore*** intende fornire;

Emendamento

f) una descrizione del servizio che ***l'intermediario di dati*** intende fornire;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) gli Stati membri in cui il fornitore intende fornire i servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, questa informazione non dovrebbe essere necessaria.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) Su richiesta *del fornitore*, l'autorità competente rilascia, entro una settimana, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che il *fornitore* ha presentato la notifica di cui al paragrafo 4.

7. Su richiesta *dell'intermediario di dati*, l'autorità competente rilascia, entro una settimana, una dichiarazione standardizzata in cui conferma che *l'intermediario di dati* ha presentato la notifica di cui al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8) *L'autorità competente trasmette senza indugio per via elettronica ciascuna notifica alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.*

soppresso

Or. en

Motivazione

È più comodo che la Commissione tenga un registro pubblico.

Emendamento 64

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9) L'autorità competente informa la Commissione di ogni nuova notifica. La Commissione tiene un registro *dei fornitori di servizi di condivisione dei dati*.

Emendamento

9. L'autorità competente informa la Commissione di ogni nuova notifica. La Commissione tiene un registro *pubblico di tutti gli intermediari di dati*.

Or. en

Emendamento 65

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 11**

Testo della Commissione

11) Qualora un *fornitore di servizi di condivisione dei dati* cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni all'autorità competente pertinente individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità competente trasmette senza indugio per via elettronica tali notifiche alle autorità nazionali competenti degli Stati membri e alla Commissione.

Emendamento

11. Qualora un *intermediario di dati* cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni all'autorità competente pertinente individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità competente trasmette senza indugio per via elettronica tali notifiche alle autorità nazionali competenti degli Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 66

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – Titolo**

Testo della Commissione

Condizioni per la fornitura di servizi di

Emendamento

Condizioni per *gli intermediari di dati che*

condivisione dei dati

forniscono servizi di condivisione dei dati

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Testo della Commissione

1) ***il fornitore non può utilizzare*** i dati per i quali fornisce servizi ***per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e i*** servizi di condivisione dei dati rientrano in un'entità giuridica distinta;

Emendamento

1) ***l'intermediario di dati utilizza*** i dati per i quali fornisce servizi ***solo nel contesto della fornitura dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 1; tali*** servizi di condivisione dei dati rientrano in un'entità giuridica distinta;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2

Testo della Commissione

2) i metadati raccolti nel corso della fornitura del servizio di condivisione dei dati ***possono essere*** utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio;

Emendamento

2) i metadati raccolti nel corso della fornitura del servizio di condivisione dei dati ***sono*** utilizzati solo per lo sviluppo di tale servizio, ***che può comportare l'impiego di metadati per l'individuazione di frodi o il monitoraggio delle minacce alla cibersecurity;***

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione

3) **il fornitore** provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi;

Emendamento

3) **l'intermediario di dati** provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa, trasparente e non discriminatoria sia per i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto riguarda i prezzi **e le condizioni di servizio**;

Or. en

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 4**

Testo della Commissione

4) **il fornitore** agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve dal titolare dei dati e li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se richiesto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati;

Emendamento

4) **l'intermediario di dati** agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve dal titolare dei dati e li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se richiesto dal diritto dell'Unione o per garantire l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati;

Or. en

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – punto 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) l'intermediario di dati può offrire ai titolari o agli utenti dei dati strumenti per l'analisi, l'aggregazione, il miglioramento della qualità o la conversione dei dati; tali strumenti sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati; gli strumenti

di terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per scopi diversi da quelli richiesti o approvati dal titolare dei dati;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 5

Testo della Commissione

5) ***il fornitore*** dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione all'accesso ai dati da parte di soggetti che richiedono l'accesso tramite i suoi servizi;

Emendamento

5) ***l'intermediario di dati*** dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in relazione all'accesso ai dati da parte di soggetti che richiedono l'accesso tramite i suoi servizi;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 6

Testo della Commissione

6) ***il fornitore*** garantisce una ragionevole continuità nella fornitura dei suoi servizi e, nel caso di servizi che garantiscono la conservazione dei dati, dispone di garanzie sufficienti che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l'accesso ai loro dati in caso di insolvenza;

Emendamento

6) ***l'intermediario di dati*** garantisce una ragionevole continuità nella fornitura dei suoi servizi e, nel caso di servizi che garantiscono la conservazione dei dati, dispone di garanzie sufficienti che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere l'accesso ai loro dati in caso di insolvenza;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 6 bis (nuovo)

6 bis) *l'intermediario di dati evita gli effetti lock-in e garantisce l'interoperabilità con altri servizi di condivisione dei dati nella misura in cui ciò sia tecnicamente ragionevole, in particolare per quanto riguarda i formati dei dati e altre norme in materia di dati;*

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 7

Testo della Commissione

7) ***il fornitore*** mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione;

Emendamento

7) ***l'intermediario di dati*** mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 8

Testo della Commissione

8) ***il fornitore*** adotta misure per garantire un elevato livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di dati non personali;

Emendamento

8) ***l'intermediario di dati*** adotta misure per garantire un elevato livello di sicurezza, ***compresa una cibersicurezza all'avanguardia***, per la conservazione e la trasmissione di dati non personali ***e garantisce inoltre il più alto livello di sicurezza, compresa una cibersicurezza all'avanguardia, per la conservazione e la trasmissione di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;***

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 9

Testo della Commissione

9) **il fornitore dispone di procedure atte a garantire** il rispetto **delle norme** dell'Unione e **nazionali** in materia di concorrenza;

Emendamento

9) **l'intermediario di dati garantisce** il rispetto **del diritto** dell'Unione e **nazionale, in particolare delle norme** in materia di concorrenza **e protezione dei dati**;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 10

Testo della Commissione

10) **il fornitore** che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare fornendo loro consulenza sui potenziali utilizzi dei dati e sui termini e le condizioni standard collegati a tali utilizzi;

Emendamento

10) **l'intermediario di dati** che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare fornendo loro consulenza sui potenziali utilizzi dei dati e sui termini e le condizioni standard collegati a tali utilizzi;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 11 – punto 11

Testo della Commissione

11) qualora fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione da persone giuridiche, **il fornitore** specifica la giurisdizione o le

Emendamento

11) qualora fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione da persone giuridiche, **l'intermediario di dati** specifica la

giurisdizioni in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati.

giurisdizione o le giurisdizioni in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3) Le autorità competenti designate, le autorità per la protezione dei dati, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità responsabili della cibersicurezza e altre autorità settoriali pertinenti si scambiano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti in relazione **ai fornitori di servizi di condivisione dei dati**.

Emendamento

3. Le autorità competenti designate, le autorità per la protezione dei dati, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità responsabili della cibersicurezza e altre autorità settoriali pertinenti si scambiano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti in relazione **agli intermediari di dati**.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) L'autorità competente ha il potere di chiedere **ai fornitori di servizi di condivisione dei dati** tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 10 e 11. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

Emendamento

2. L'autorità competente ha il potere di chiedere **agli intermediari di dati o ai loro rappresentanti legali** tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 10 e 11. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3) Qualora constati che un **fornitore di servizi di condivisione dei dati** non rispetta uno o più requisiti di cui all'articolo 10 o 11, l'autorità competente ne informa **il fornitore** e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

Emendamento

3. Qualora constati che un **intermediario di dati** non rispetta uno o più requisiti di cui all'articolo 10 o 11, l'autorità competente ne informa **l'intermediario di dati** e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6) Se lo stabilimento principale o il rappresentante legale di un **fornitore di servizi di condivisione dei dati** si trova in uno Stato membro, ma tale **fornitore** presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o in cui si trova il rappresentante legale e le autorità competenti di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di cui al presente articolo.

Emendamento

6. Se lo stabilimento principale o il rappresentante legale di un **intermediario di dati** si trova in uno Stato membro, ma tale **intermediario** presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o in cui si trova il rappresentante legale e le autorità competenti di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Su richiesta di un intermediario di dati, l'autorità competente conferma che l'intermediario di dati soddisfa i requisiti di cui agli articoli 10 e 11.*

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) Ciascuna autorità competente designata a norma dell'articolo 20 tiene un registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

1. Ciascuna autorità competente designata a norma dell'articolo 20 tiene un registro **pubblico** delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) La Commissione tiene un registro dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

2. La Commissione tiene un registro **pubblico** dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1) Le entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute informano i titolari dei dati in merito:

Emendamento

1. Le entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute informano i titolari dei dati, ***prima di qualsiasi trattamento dei loro dati***, in merito:

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***a*** eventuali trattamenti effettuati al di fuori dell'Unione.

Emendamento

b) ***al luogo di*** eventuali trattamenti effettuati al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'entità garantisce inoltre che il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione da persone giuridiche possano essere revocati facilmente e con procedure chiare e comprensibili dall'interessato o dalla persona giuridica.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1) Le autorità competenti designate a norma degli articoli 12 e 20 sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi **fornitore di servizi di condivisione dei** dati o entità inserita nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Emendamento

1. Le autorità competenti designate a norma degli articoli 12 e 20 sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi **intermediario di** dati o entità inserita nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1) Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale competente nei confronti di un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati o di un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Emendamento

1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo alla pertinente autorità nazionale competente nei confronti di un **intermediario di** dati o di un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le decisioni delle autorità competenti di cui agli articoli 13, 17 e 21 adottate nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di

Emendamento

b) le decisioni delle autorità competenti di cui agli articoli 13, 17 e 21 adottate nell'ambito della gestione, del controllo e dell'applicazione del regime di

notifica per ***i fornitori di servizi di condivisione dei*** dati e nell'ambito del monitoraggio delle entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

notifica per ***gli intermediari di*** dati e nell'ambito del monitoraggio delle entità iscritte nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1) La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati ("il comitato") sotto forma di un gruppo di esperti costituito da rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, della Commissione e degli spazi di dati pertinenti, nonché da altri rappresentanti di autorità competenti di settori specifici.

Emendamento

1. La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati ("il comitato") sotto forma di un gruppo di esperti costituito da rappresentanti delle autorità competenti di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, ***dell'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)***, della Commissione e degli spazi di dati pertinenti, nonché da altri rappresentanti di autorità competenti di settori specifici ***e da un rappresentante del consiglio consultivo per l'innovazione in materia di dati.***

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) ***I*** portatori di interessi ***e i terzi interessati possono essere invitati a presenziare*** alle riunioni del comitato e ***a partecipare*** alle sue attività.

Emendamento

2. ***Il comitato istituisce un consiglio consultivo per l'innovazione in materia di dati (il "consiglio consultivo"). Il consiglio consultivo è composto da rappresentanti pertinenti dell'industria, delle PMI, della ricerca, delle organizzazioni di normazione e di altri***

portatori di interessi *pertinenti o da terzi nominati dal comitato. Il consiglio consultivo nomina un rappresentante affinché presenzi alle riunioni del comitato e partecipi alle sue attività.*

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le deliberazioni e i documenti del comitato sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per l'applicazione delle prescrizioni applicabili *ai fornitori di servizi di condivisione dei* dati;

b) consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per l'applicazione delle prescrizioni applicabili *agli intermediari di* dati;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti

sull'impiego di tecnologie di rafforzamento della privacy, quali l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione, la privacy differenziale, la generalizzazione o la soppressione e la casualizzazione ai fini del riutilizzo di dati personali e non personali;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) consiglia e assiste gli Stati membri e la Commissione riguardo all'armonizzazione dell'interpretazione e dell'uso dell'anonimizzazione dei dati in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 27 – lettera e

Testo della Commissione

e) facilita la cooperazione tra le autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per ***i fornitori di servizi di condivisione dei dati*** e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Emendamento

e) facilita la cooperazione tra le autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di notifica per ***gli intermediari di dati*** e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Or. en

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) facilita la cooperazione tra gli Stati membri in ordine alle norme relative alle sanzioni stabilite dagli Stati membri in conformità all'articolo 31 e formula raccomandazioni sull'armonizzazione di tali sanzioni in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 102

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1) L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, ***il fornitore di servizi di condivisione dei dati*** o l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati

1. L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, ***l'intermediario di dati*** o l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, a seconda dei casi,

riconosciute, a seconda dei casi, adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative per impedire il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso a questi ultimi qualora tale trasferimento o accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto dello Stato membro pertinente, a meno che tale trasferimento o accesso non sia conforme ai paragrafi 2 o 3.

adotta tutte le ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative per impedire il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso a questi ultimi qualora tale trasferimento o accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto dello Stato membro pertinente, a meno che tale trasferimento o accesso non sia conforme ai paragrafi 2 o 3.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2) Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongano che un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un **fornitore di servizi di condivisione dei dati** o un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute trasferisca dall'Unione dati non personali soggetti al presente regolamento o vi dia accesso nell'Unione possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro prima del [entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongano che un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un **intermediario di dati** o un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute trasferisca dall'Unione dati non personali soggetti al presente regolamento o vi dia accesso nell'Unione possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro prima del [entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3) Qualora un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un **fornitore di servizi di condivisione dei** dati o un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano destinatari di una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di un paese terzo di trasferire dall'Unione dati non personali detenuti nell'Unione o di darvi accesso e il rispetto di tale decisione rischiasse di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:

Emendamento

3. Qualora un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un **intermediario di** dati o un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano destinatari di una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di un paese terzo di trasferire dall'Unione dati non personali detenuti nell'Unione o di darvi accesso e il rispetto di tale decisione rischiasse di mettere il destinatario in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4) Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, **il fornitore di servizi di condivisione dei** dati o l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, a seconda dei casi, fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

Emendamento

4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, **l'intermediario di** dati o l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, a seconda dei casi, fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

Emendamento 106**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5***Testo della Commissione*

5) L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, **il fornitore di servizi di condivisione dei dati** e l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute informano il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

Emendamento

5. L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, **l'intermediario di dati** e l'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute informano il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

Or. en

Emendamento 107**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

Entro il [**quattro** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Emendamento

Entro il ... [**due** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 33 – Tabella

<i>Testo della Commissione</i>		
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa	Notifica come <i>fornitore di servizi di condivisione dei dati</i>	Conferma di ricevimento della notifica
	Registrazione come organizzazione europea per l'altruismo dei dati	Conferma della registrazione
<i>Emendamento</i>		
Avvio, gestione e chiusura di un'impresa	Notifica come <i>intermediario di dati</i>	Conferma di ricevimento della notifica
	Registrazione come organizzazione europea per l'altruismo dei dati	Conferma della registrazione

Or. en